



# COMUNE DI TRESANA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 21.04.2023**

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI). DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2023.**

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese **di aprile** alle ore **21:00** nella sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco Mastrini Matteo

Partecipa:

<b>Presenti Assenti</b>	<b>Partecipanti</b>
P	Mastrini Matteo
P	Toni Amerigo
P	Vannini Alessandro
A	Vannini Claudia
P	Bernardi Franco
P	Griva Valentina
P	Tacchini Sara
P	Borrini Maria Gabriella
P	Vaoli Valeria
A	Cinquanta Amedea
A	Di Capita Francesco

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale D.ssa Simona Leonardi

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

Il sindaco fa presente che non vi sono aumenti e che la situazione delle tariffe è pressoché invariata e si augura di poter mantenere anche in futuro tale situazione anche se il settore rifiuti presenta sempre costi in crescendo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

**Vista** la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**Letti** in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto*

*legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Visto** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**Dato atto** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20.05.2022 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il quadriennio 2022-2025;

**VISTO** il Regolamento comunale per la disciplina del tributo TARI, approvato con propria deliberazione in seduta odierna;

**DATO ATTO** che, secondo le risultanze del piano finanziario approvato da ATO, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2023 ammonta ad €. **361.370,00** e che pertanto l'importo dei proventi del tributo previsti per il medesimo anno deve assicurare la copertura del 100% di detto costo;

**RITENUTO** di imputare, sulla base dei criteri evidenziati nel piano tariffario alle utenze domestiche il **96,26%** del costo complessivo ed alle utenze non domestiche il **3,74 %** del medesimo costo;

**RITENUTO** inoltre, di prevedere per l'anno 2023 la riscossione in n. **4** rate bimestrali stabilendo altresì che nel caso di pagamento in unica soluzione la scadenza coincida con quella della 4° rata;

**RICHIAMATO** l'art. 24 del nuovo regolamento Tari che recita: " *Ai sensi dell'art. 1 del comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147 come da Deliberazione Arera, il tributo è ridotto per le Utenze domestiche con nuclei familiari in disagio economico, come da indicazioni fornite da Deliberazione ARERA. L'agevolazione della quota variabile della tariffa stabilita in % è fissata annualmente con*

*la Delibera di Consiglio di Approvazione delle Tariffe” e per l’anno 2023 è stabilita nella misura del 20%;*

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio competente, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto dell’Ente;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell’Ente;

**Uditi** gli interventi sopra riportati

**CON** voti unanimi favorevoli

## **DELIBERA**

**1.DI APPROVARE**, per l’anno 2023 le tariffe della TARI di cui al prospetto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

**2.DI DARE** atto che:

-la riduzione per le Utenze domestiche con nuclei familiari in disagio economico, è stabilita nella misura del **20%** l’anno 2023;

- alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia di Massa Carrara;

**3.DI PROVVEDERE:**

- alla riscossione del tributo TARI in n. **4** rate bimestrali stabilendo altresì che nel caso di pagamento in unica soluzione la scadenza coincida con quella della 4° rata;

- ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dar corso agli atti consequenziali al presente provvedimento, con separata votazione unanime favorevole

### DELIBERA

di dichiarare la deliberazione adottata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000.

Parere di regolarità tecnica  contabile

FAVOREVOLE

CONTRARIO

---

Tresana, lì 21.04.2023

Il Responsabile del Servizio  
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Mastrini Matteo

Il Segretario Comunale  
D.ssa Simona Leonardi

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Tresana, lì 26.04.2023

Il Segretario Comunale  
D.ssa Simona Leonardi

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

- che, la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 26.04.2023 al 11.05.2023 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

è stata comunicata, in data ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 21.04.2023;

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° comma T.U. 10.08.200, n. 267).

Tresana, lì 11.05.2023

Il Segretario comunale  
D.ssa Simona Leonardi